

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-182 del 16/01/2023
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - UNIGRA' SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN CONSELICE, VIA GARDIZZA n. 9/B - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.b1 - 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2023-195 del 16/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno sedici GENNAIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **UNIGRA' SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN CONSELICE, VIA GARDIZZA n. 9/B – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DI **ATTIVITA' IPPC DI TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI** (PUNTI 6.4.b1 - 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) **E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO** (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) **E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI** (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Unigrà Srl** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;
- in data 05/10/2022 presso l'installazione si verificava un incendio nell'area raffineria, come comunicato dal gestore in adempimento all'AIA (ns. PG/2022/163399 e PG/2022/164500). Tale evento interessava nello specifico l'area della raffineria alimentare dedicata al processo di decolorazione di oli e grassi svolto mediante adsorbimento con terre decoloranti, coinvolgendo in particolare la sezione impiantistica di separazione mediante filtrazione degli oli e grassi decolorati dalle terre adsorbenti, afferente all'esistente punto di emissione in atmosfera E16;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi presentata da Unigrà Srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 30/11/2022 (ns. PG/2022/197799) come successivamente integrata a titolo volontario in data 11/01/2023 (ns. PG/2023/5064), riguardante la ricostruzione della suddetta struttura, demolita a seguito dell'incendio verificatosi in data 05/10/2022, senza comportare alcuna variazione alla capacità massima produttiva giornaliera dello stabilimento alimentare già autorizzata con l'AIA in essere;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte V in materia, rispettivamente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei

procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che il gestore intende ricostruire la struttura danneggiata dall'incendio con dimensioni leggermente superiori, al fine di avere più spazio per la realizzazione delle compartimentazioni REI e dei sistemi di prevenzione incendi. La modifica dimensionale della nuova struttura e in particolare l'innalzamento da 13 m a 16 m) comporta la variazione delle caratteristiche geometriche (altezza) dell'esistente punto di emissione in atmosfera E16;

RILEVATO che tali interventi di natura edilizia comportano la revisione della planimetria della rete fognaria di stabilimento che costituisce parte integrante dell'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi;

DATO ATTO che, rispetto all'AIA in essere, nulla muta nelle modalità complessive di gestione degli scarichi derivanti dall'installazione in oggetto;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione impiantistica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione impiantistica all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, riguardante la modifica del layout del reparto interessato dall'evento occorso in data 05/10/2022, così come sommariamente descritta nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Unigrà Srl** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) per l'esercizio dell'**attività IPPC di trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari** (punti 6.4.b1 - 6.4.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) **e connesse attività di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio** (punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) **e attività energetica (cogenerazione) a fonti convenzionali e rinnovabili** (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 30/11/2022 (ns. PG/2022/197799), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi con versamento effettuato per un importo pari a € 500,00 in data 16/11/2022.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi, è da considerare la ricostruzione nell'area della raffineria alimentare della struttura dedicata alla sezione impiantistica di separazione mediante filtrazione degli oli e grassi decolorati, con la conseguente riattivazione dell'esistente emissione in atmosfera convogliata E16 modificata nelle caratteristiche geometriche (altezza) come segue:

Punto di emissione E16 - modifica

RAFFINAZIONE ALIMENTARE – Sfiato svaporazione oli alimentari (Filtri a maniche + multiclone+demister)

A tale punto di emissione afferisce la svaporazione arricchita di sostanze organiche del filtro utilizzato nell'operazione di decolorazione degli oli e grassi da raffinare.

Portata massima [Nm ³ /h]	350
Altezza minima [m]	19
Durata	24 [h/d]
	350 [d/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	Valore medio orario
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	20

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

22. A seguito del ripristino degli impianti interessati dall'incendio presso l'area della raffineria alimentare, per il punto di emissione in atmosfera **E16** deve essere nuovamente espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di riattivazione (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore). I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di riattivazione.

Nello stesso **paragrafo D2.4) dell'Allegato** all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi i requisiti di notifica specifici sono così integrati:

Requisiti di notifica specifici

[...omissis...]

- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, la data di riattivazione del punto di emissione in atmosfera **E16**, a seguito del ripristino degli impianti interessati dall'incendio presso l'area della raffineria alimentare.

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per gli **scarichi idrici** sono aggiornate sostituendo la prescrizione n. 6 impartita al **paragrafo D2.5) dell'Allegato** all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

6. La planimetria della rete fognaria dell'installazione nella revisione di Novembre 2022, dove sono indicati i punti ufficiali di prelevamento delle acque reflue ai fini del controllo della qualità degli scarichi idrici, costituisce parte integrante della presente AIA e viene allegata. Tale planimetria va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.

- 2.e) L'elaborato grafico *Planimetria impianto rete idrica e impianto di depurazione* nella revisione di Novembre 2022 allegato alla presente determinazione aggiorna e sostituisce la planimetria della rete fognaria di stabilimento nell'assetto impiantistico modificato, che costituisce parte integrante dell'AIA;

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Conselice, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

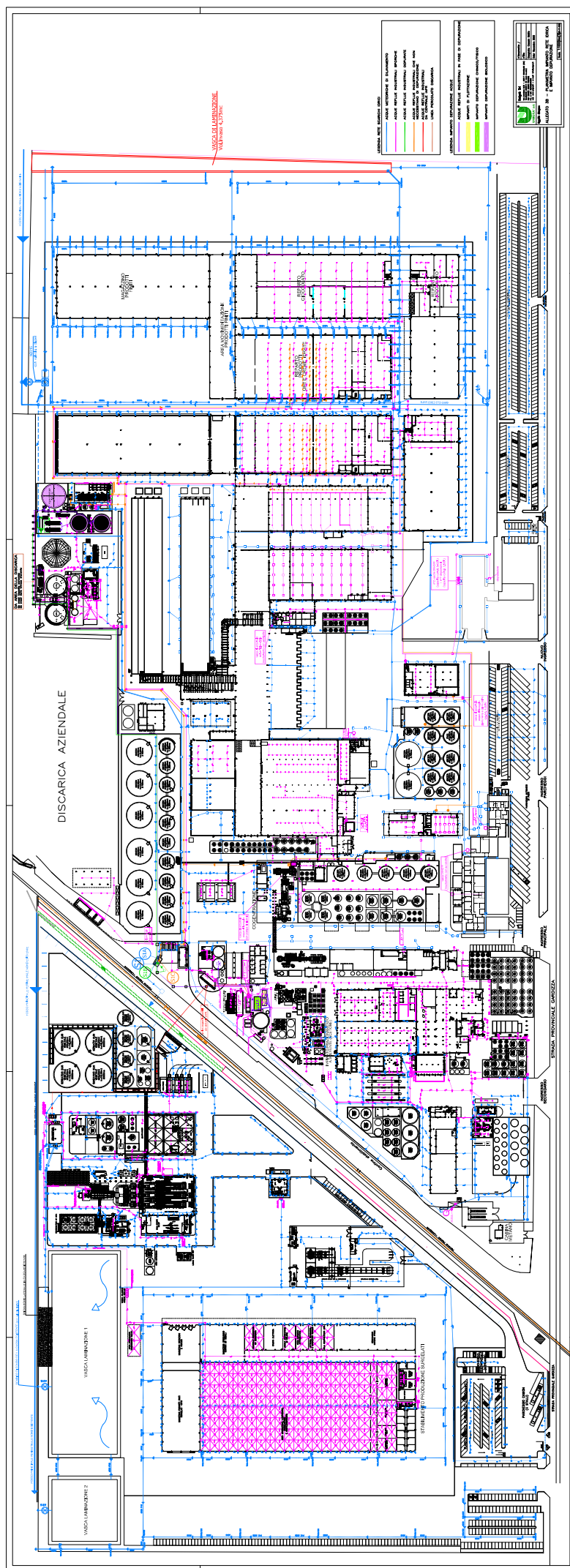
- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.